

STATUTO DELLA SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

La “Società Botanica Italiana - Onlus” (in breve anche SBI), fondata nell’anno 1888, è un’associazione scientifica, costituita da persone interessate a promuovere il progresso e la diffusione della cultura e delle scienze botaniche e delle loro applicazioni; è una libera Associazione regolata a norma del D.Lgs 117/2017 (Codice del terzo Settore), del Libro. I, Cap. III, Art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

A decorrere dalla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'associazione sarà denominata “Società Botanica Italiana - ETS” (in breve anche “SBI - ETS”).

A decorrere dalla stessa data, di tale denominazione - comprensiva dell'acronimo ETS" - si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - ATTIVITÀ

L’associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo a:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- formazione universitaria e post-universitaria.

A tale scopo, l'Associazione svolge le seguenti attività:

- diffonde la cultura botanica a tutti i livelli e in tutti gli ambiti sociali, culturali e scientifici;
- promuove ogni possibile iniziativa atta ad incoraggiare e sviluppare gli studi botanici;
- favorisce la formazione di docenti e studenti con corsi di formazione e aggiornamento in ambito botanico;
- favorisce il progresso della didattica della botanica in ambito accademico ed in tutte le scuole di ogni ordine e grado;
- facilita la collaborazione tra le discipline botaniche, anche applicate, sia in campo nazionale che internazionale;
- promuove la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente anche promuovendo interventi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con le esclusioni di cui all'art. 5, primo comma, lett. e) del D.Lgs. 117/2017);
- coopera con Enti pubblici e privati, Istituzioni, Associazioni e Persone per tutto ciò che riguarda gli aspetti scientifici ed applicativi delle scienze botaniche;
- svolge altresì ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzate al raggiungimento degli scopi e/o attività di cui sopra.

Per il raggiungimento delle proprie finalità la SBI si avvale:

- di Assemblee dei Soci;

- di Congressi, simposi, riunioni ed escursioni di studio;
- della pubblicazione di periodici, di cui almeno uno, organo ufficiale della SBI, redatto in lingua italiana;
- della pubblicazione di opere, volumi e collane di interesse scientifico e culturale;
- dell'attività di Sezioni Regionali e di eventuali Gruppi di interesse scientifico e tecnico operativo.

L'Associazione potrà esercitare, come anche previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle previste ai precedenti numeri del presente articolo (ma secondarie e strumentali rispetto a queste ultime) conformandosi, a partire dall'entrata in vigore dell'apposito decreto ministeriale, ai criteri e limiti ivi definiti. L'organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività appena menzionate nelle forme e con i documenti previsti dalla legge.

L'Associazione potrà svolgere, come anche previsto dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - SEDE SOCIALE

La sede sociale è in Firenze Via Pier Antonio Micheli 3 presso il Dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze e il Museo dell'Università di Firenze.

Art. 5 - SOCI

La SBI è aperta a tutti coloro, persone fisiche, Enti o Istituzioni, che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci possono essere:

- Ordinari: persone, presentate da almeno due Soci, che facciano richiesta scritta di ammissione, e che si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale. Sono Soci ordinari anche: Soci familiari, Soci studenti, Soci Affiliati (ovvero persone già facenti parte di associazioni culturali o società nonché iscritti a determinati ordini professionali o organizzazioni di professionisti, che facciano richiesta scritta di ammissione accompagnata da curriculum vitae, e che si impegnino a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale) e Soci pensionati.
- Collettivi: Enti e Istituzioni che facciano richiesta scritta di ammissione e

che si impegnino a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale. Ogni socio collettivo è rappresentato da un dipendente designato dall'Ente o Istituzione.

- Sostenitori: persone, Enti o Istituzioni che, oltre a pagare la quota di loro competenza, intendano sostenere le attività dell'associazione mediante un contributo particolare definito dal Consiglio Direttivo in sede di Regolamento.

L'appartenenza all'una o all'altra categoria non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai diritti e doveri degli associati nei confronti dell'Associazione.

L'importo delle quote è annuale, non frazionabile, è proposto dal Consiglio Direttivo, ed è approvato dall'Assemblea dei Soci.

Tutti i versamenti al fondo di dotazione sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti i Soci maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare direttamente e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

I Soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Ciascun associato ha pari diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, pertanto l'adesione all'associazione è sempre a tempo indeterminato.

Art. 7 - AMMISSIONE

L'ammissione di nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno due Soci.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare sulle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. Il diniego deve essere motivato.

Contro il diniego di ammissione è ammesso il reclamo, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del diniego, dinanzi all'assemblea.

L'ammissione alla SBI comporta per il Socio l'accettazione integrale e senza riserve dello Statuto e del Regolamento. L'ammissione decorre dal primo

gennaio dell'anno richiesto nella domanda.

Art. 8 - DIMISSIONI

La qualità di Socio si può perdere per:

- dimissioni volontarie comunicate per lettera;
- morosità di due anni relativamente al pagamento della quota sociale, con delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
- morte del Socio.

Contro la delibera di esclusione è ammesso il reclamo, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione dell'esclusione, dinanzi all'assemblea. In tal caso, l'esclusione ha effetto dalla delibera dell'assemblea che eventualmente confermi la decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori o l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i Soci. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno e comunque quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, è predisposta dal Presidente e deve essere comunicata a tutti i Soci almeno dieci giorni prima della data prevista con comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail). L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, che può essere fissata per lo stesso giorno almeno un'ora dopo quella in prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Sono comunque salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi richiesti da norme inderogabili o dal presente statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, o in caso di loro assenza o impedimento, da altro componente del Consiglio scelto dall'Assemblea. Il Segretario ne redige il verbale.

L'Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere e revocare il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori o l'organo di controllo;
- approvare la relazione del Presidente sull'attività della Associazione nell'anno in corso e sul programma per l'anno seguente;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'Associazione e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- deliberare sulle altre questioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dal Consiglio Direttivo alla sua competenza.

L'Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'alienazione del patrimonio con una maggioranza qualificata di almeno quattro quinti dei presenti aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre sempre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- l'Economo;
- il Bibliotecario;
- due Consiglieri.

L'elezione del Consiglio Direttivo avviene in Assemblea su liste presentate da non meno di quindici Soci firmatari e non candidati.

Le liste, controfirmate per accettazione e accompagnate da un programma, devono essere formate da cinque candidati alle cariche sociali (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Economo e Bibliotecario) più due Consiglieri.

Un Socio non può essere candidato né presentatore di più di una lista.

Risulta eletta la lista che ha ottenuto più voti.

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Verificandosi vacanze nelle cariche sociali il Consiglio Direttivo può provvedere per cooptazione.

In mancanza di presentazione di liste nel corso dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvederà d'ufficio quanto prima a scegliere i candidati e, avutone

l'assenso e una dichiarazione programmatica, a compilare una lista da proporre ai Soci per la votazione.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della SBI, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno.

I suoi compiti sono:

- predisporre gli atti e formalizzare le proposte per la gestione da sottoporre all'Assemblea;
- elaborare i bilanci annuali consuntivo e preventivo;
- proporre all'Assemblea gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Soci;
- approvare il Regolamento;
- predisporre la relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre, alla fine del mandato, una relazione sull'attività svolta e sulla situazione e le prospettive della Società da sottoporre all'Assemblea.

Nell'espletamento delle sue funzioni il Consiglio Direttivo si può avvalere della collaborazione di un Collegio Consultivo, che funge da collegamento tra il Consiglio Direttivo, le Sezioni Regionali e gli eventuali Gruppi di interesse scientifico e tecnico operativo operanti nella Società.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle stesse condizioni sopra previste per l'Assemblea, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali.

Art. 12 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante della Società e cioè la rappresenta legalmente nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dalla SBI. Può conferire a membri del Consiglio o a Soci delega per la gestione di determinate attività.

Art. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI - ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri, che possono anche essere non Soci, verifica la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare ai bilanci consuntivo e preventivo. Il Collegio dei Revisori dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.

Al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, in sostituzione del Collegio dei Revisori, deve essere nominato l'organo di Controllo, che può essere monocratico o collegiale.

I componenti dell'organo di Controllo possono essere anche non associati.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I suoi membri sono rieleggibili.

Se l'organo di controllo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due

supplenti. I membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. Almeno uno dei componenti dell'Organo di Controllo (o l'unico componente in caso di organo monocratico) deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio inalienabile della SBI è costituito dalla Biblioteca e dai periodici pubblicati.

Le risorse economiche sono costituite da:

- beni immobili e mobili
- quote associative
- contributi dei Soci
- contributi dei privati
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti
- introiti derivanti da convenzioni
- rimborsi
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo
- ogni altro tipo di entrata

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio.

Art. 15 - IMPIEGO DEGLI UTILI

L'associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente

connesse. Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie della SBI e di ogni disposizione di legge vigente.

Art. 16 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano espressamente consentite dalla normativa vigente e applicabile all'Ente.

Art. 17 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (ove nominato).

I libri di cui al comma precedente, lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'Organo di controllo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta motivata da presentare agli organi associativi indicati al comma precedente.

Art. 18 - BILANCIO

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo (formato dai documenti richiesti dalla normativa applicabile) che dovranno essere presentati all'Assemblea ordinaria, da convocarsi a cura del Consiglio Direttivo, per l'approvazione.

I bilanci approvati dall'Assemblea saranno depositati, nelle forme di legge, presso gli uffici indicati nella normativa pro tempore vigente.

Nei casi previsti dalla legge l'Associazione approverà e depositerà il Bilancio Sociale redatto in conformità alla vigente normativa.

Art. 19 - SCIOGLIMENTO DELLA S.B.I. E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad enti da individuarsi dall'assemblea in conformità a quanto previsto dall'art. 9 D.Lgs 117/2017, previo parere ai sensi di legge dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs 117/2017 citato, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di scioglimento intervenuto prima dell'iscrizione dell'Associazione al

Registro Unico del Terzo Settore, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore (D.Lgs n. 117/2017), e fino al termine di cui all'art. 104, comma secondo, del D.Lgs n. 117/2017 stesso, l'Associazione resta transitoriamente soggetta a quanto previsto al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Ogni disposizione del presente statuto eventualmente incompatibile con quanto previsto dal predetto D.Lgs 460/1997 s.m.i. è da intendersi inefficace fino al termine di cui all'art. 104, comma secondo, del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

F.to Raffaele Marchitelli Notaio (L.S.)